

## WEBINAR del 17 aprile 2020

### GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA BANCA

#### Premessa

Gli argomenti che verranno trattati riguardano due aspetti, in realtà fortemente intrecciati tra di loro:

1. come rapportarsi con le banche
2. contributi e nuova liquidità (previsti dai due decreti-legge emessi dal governo, il **nr. 18** del 17-3-2020 cosiddetto "cura italia" e il **nr. 23** del 8-4-2020 cosiddetto "liquidità" e le indicazioni previste dalla **L.P. n.2** del 23-3-2020

fortemente intrecciati tra loro soprattutto perché le agevolazioni di cui parleremo si inquadrano in due principali categorie di interventi:

- le cosiddette moratorie, cioè sospensioni di pagamenti di contratti in essere (rate di mutui, rate di leasing); ma anche limitazioni al diritto di revoca degli affidamenti (fidi di cassa e fidi per smobilizzo crediti), e proroga scadenze degli stessi affidamenti;
- le erogazioni di nuova liquidità (finanziamenti)

e in entrambi i casi la banca, deve fare un'istruttoria che presuppone, pur con alcune semplificazioni giustificate dall'emergenza in corso, un **giudizio sul merito creditizio**.

#### Merito creditizio

Quando si entra nella valutazione del merito creditizio dobbiamo tenere in considerazione almeno 3 tipologie di informazioni a supporto:

- 1) informazioni quantitative, che hanno maggior rilevanza in quanto sono più oggettive e verificabili soprattutto per le imprese di media e grande dimensione (per le imprese di piccola dimensione un peso significativo hanno anche le informazioni qualitative); tali informazioni sono quelle di carattere economico, patrimoniale e finanziario, desumibili dai bilanci e da altri documenti contabili sia di carattere consuntivo e sia di carattere prospettico;
- 2) informazioni qualitative, che si basano su elementi che richiedono una valutazione da parte dall'analista bancario e comportano un dialogo diretto e approfondito con il management dell'impresa e riguardano sia aree aziendali e sia l'andamento del settore e dei suoi competitor;
- 3) informazioni andamentali, che fanno riferimento alla modalità (più o meno corretta) di utilizzo dei finanziamenti in essere e/o con altri istituti desumibile dalla Centrale dei Rischi (e quest'ultimo aspetto è ancora molto rilevante nell'esame del merito creditizio).

Infine, la banca esprime il suo giudizio sulla rischiosità del cliente attribuendoli un **rating**, che è associato ad una determinata probabilità di insolvenza (PD, probability of default)

#### Classificazione delle imprese per la normativa bancaria

Nei decreti (e anche nella normativa provinciale) si fa riferimento alle **posizioni classificate come "esposizioni creditizie deteriorate"** ai sensi della normativa applicabile agli intermediari creditizi.

Sull'argomento è necessario precisare quanto segue.

La **classificazione di un credito** come esposizione deteriorata implica la riconducibilità dello stesso in uno dei seguenti tre gradi di rischio:

1. scaduto e/o sconfinante deteriorato, quando si verifica un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni e al raggiungimento-superamento di una certa soglia di materialità (pari al 5%);
2. inadempienza probabile, si fonda su metriche valutative legate alla situazione del debitore; diciamo che l'elemento fondamentale è rappresentato dal giudizio della banca sull'improbabilità di adempimento integrale del debitore alle sue obbligazioni creditizie senza il ricorso ad azioni di tutela, come l'escussione delle garanzie (anche in assenza di sintomi espliciti di anomalia). Pertanto, la banca determina la classificazione di un'esposizione creditizia, e di conseguenza di tutte le esposizioni creditizie intestate al medesimo debitore, tra le inadempienze probabili, in seguito ad analisi puntuali della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dello stesso debitore (avvalendosi di alcuni indicatori);
3. sofferenza, si fonda, come per le inadempienze probabili, su metriche valutative legate alla situazione del debitore; diciamo che l'elemento fondamentale della definizione è rappresentato dal giudizio della banca in ordine alla sussistenza di uno stato di insolvenza (che è la situazione in cui un'impresa non è in grado di onorare con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni), anche non accertato giudizialmente, e/o di situazioni sostanzialmente equiparabili (avvalendosi anche di alcuni indicatori).

NB: La corretta classificazione delle esposizioni deteriorate è alimentata da una serie di segnali ritenuti significativi ai fini della classificazione del rischio che vengono chiamati "trigger" (possiamo definire un trigger come un evento che si scatena al verificarsi di una determinata condizione).

#### **ESEMPIO su quello che può capitare oggi sul tema della classificazione:**

ipotizziamo di essere un'impresa con alcuni finanziamenti contratti con due istituti di credito diversi.

Domanda: la classificazione dei due istituti di credito sarà la stessa per l'impresa?

Risposta: dipende

La risposta sarà sì, se l'impresa per uno dei due istituti è in sofferenza (allora anche l'altro istituto sicuramente dalla Centrale dei Rischi vedrà la sofferenza e classificherà di conseguenza).

La risposta sarà no, se ad esempio un istituto ha classificato l'impresa ad inadempienza probabile (con esclusione di alcune procedure indicate presso il Registro delle Imprese) e l'altro potrebbe aver classificato l'impresa in bonis (e di questi casi in banca ve ne sono diversi).

E quindi a questo punto la richiesta di liquidità andrebbe effettuata alla banca dove l'azienda ha ovviamente la classificazione migliore.

**NB:** ricordiamo anche il riferimento dei decreti-legge alla preclusione degli aiuti nel caso di IMPRESE IN DIFFICOLTA', come previsto dai regolamenti UE (651-2014, 702-2014 e 1388-2014).

**La premessa fatta è indispensabile** perché:

- nel primo decreto il nr 18/2020 si parla in tema di rilascio di garanzie di esclusione in ogni caso per le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze e inadempienze probabili ai sensi della normativa bancaria o che rientrino nella nozione di imprese in difficoltà ai sensi del regolamento 651/2014, articolo 2 punto 18;

- nel secondo decreto il nr 23/2020 si parla **all'art 1** di rilascio delle garanzie ad alcune condizioni, tra cui che l'impresa non rientri nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei tre regolamenti UE (ne ha aggiunto due ma non cambia la sostanza) **e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate** (definizione più ampia) presso il sistema bancario; poi **all'art. 13** si afferma che la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi della circolare della banca d'Italia, **purchè la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.** Inoltre, la garanzia è concessa anche alle imprese che, **in data successiva al 31 dicembre 2019**, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis Regio decreto 267/1942), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (ai sensi dell'art. 182-bis del Regio decreto 267/1942) o hanno presentato un piano attestato (di cui all'art. 67 del Regio decreto 267/1942), **purchè alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, ...etc** (quindi anche qui merito creditizio e istruttoria da parte della banca).

Inoltre, nei decreti si parla sempre di velocità di istruttoria ma con riferimento al rilascio delle garanzie e non dell'istruttoria che deve svolgere la banca.

Quando la banca affronta l'esame di un'istruttoria analizza nella sostanza due aspetti:

- 1) capacità di restituzione del finanziamento (cioè redditività)
- 2) presenza di garanzie (reali e/o personali e/o di terzi)

e normalmente la pratica "deve stare in piedi" prima di tutto dal punto di vista della capacità restitutiva, poi c'è collegato il tema delle garanzie.

### **Comportamento delle CASSE RURALI facenti parte del gruppo Cassa Centrale Banca**

Nel caso di imprese classificate come credito deteriorato ma con riferimento alle prime due classificazioni, cioè:

- scaduto e/o sconfinante deteriorato
- e inadempienza probabile

le singole casse rurali hanno un atteggiamento molto comprensivo se la domanda è di sola moratoria (quindi normalmente vengono accettate), se invece la domanda è di nuova liquidità in base all'istruttoria si valuta caso per caso (con tutte le difficoltà che la classificazione comporta).

### **Alcuni aspetti che la banca considera nell'analisi dell'istruttoria di finanziamento**

Molteplici sono gli aspetti da considerare nell'esame di un'istruttoria bancaria.

Riassumendo quelli più rilevanti che derivano dall'analisi dei documenti di bilancio sono:

- per quanto riguarda il CONTO ECONOMICO, andamento del fatturato, andamento EBITDA;
- per quanto riguarda lo STATO PATRIMONIALE, analisi del PN (su questo tema negli ultimi anni le banche sono molto più rigorose sia nei confronti delle società di capitali e sia nei confronti delle società di persone; c'è anche molta attenzione alle riserve di rivalutazione createsi a seguito di rivalutazioni di immobilizzazioni), dei crediti verso clienti, debiti verso il Fisco, debiti verso Enti di

previdenza, PFN/EBITDA, della capitalizzazione di costi pluriennali soprattutto con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, alle spese di impianto e ampliamento, al tema dell'avviamento;

- per quanto riguarda il RENDICONTO FINANZIARIO, analisi riduzione dei flussi di cassa per fattori esogeni e/o endogeni reversibili o irreversibili, analisi andamento DSCR (debt service coverage ratio), che per quanto riguarda la banca viene normalmente calcolato come: EBITDA/20% esposizioni a revoca + interessi + quote capitale mutui scadenti nell'esercizio (e qui il consiglio è, al di là dei costi ad avere un fido accordato elevato e non utilizzato, di fare attenzione perché si peggiora tale indicatore). Indicatore che dovrebbe essere almeno maggiore di 1.

Infine, altri elementi di rilievo sono:

- presenza dell'organo di controllo (revisore e/o collegio sindacale) e della relativa relazione (attenzione che se ci fossero scritti rilievi importanti c'è anche un rischio sulla classificazione)
- assoggettamento agli studi di settore, ora ISA e analisi del punteggio (un punteggio troppo basso espone a rischi con l'amministrazione finanziaria);
- presenza di rischi di collegamento diretto e/o indiretto con altre aziende (sia con riferimento ai soci e agli amministratori e sia con riferimento alla società);
- analisi congruità del valore delle garanzie reali (nel caso di ipoteche la banca in questi ultimi anni è obbligata ad aggiornare con frequenza le stime del valore degli immobili)

### **Comunicato stampa congiunto MEF, Banca d'Italia, ABI e Mediocredito centrale**

**(Roma, 29 marzo 2020)**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, la banca d'Italia, l'associazione bancaria italiana (ABI) e Mediocredito centrale (MCC) hanno costituito una Task Force per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto-legge nr. 18/2020.

### **Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid – 19**

**(Roma, 10 aprile 2020).**

Nell'attuale situazione di emergenza il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell'assicurare che le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo italiano e nel fornire il proprio contributo per limitare per quanto possibile gli impatti negativi sulla clientela.

La Banca d'Italia ha fornito anche le prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela, richiamando la necessità di pubblicizzare le soluzioni che i singoli intermediari hanno adottato per gestire l'emergenza, valutando l'opportunità di potenziare i canali di comunicazione telefonica, anche mediante un numero dedicato (a tal proposito mi piacerebbe sapere tra i presenti se effettivamente c'è stata da parte delle vostre banche una certa attenzione e premura).

La raccomandazione continua indicando alle banche e agli intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti-legge del 17 marzo 2020 nr. 18 ("Cura Italia") e dell'8 aprile 2020 nr. 23 ("liquidità") in particolare con riferimento:

- all'operatività, nel senso di garantire l'operatività delle filiali nel caso di difficoltà a fornire da remoto determinate tipologie di servizi;
- alla modalità di attivazione delle misure governative, le banche dovranno fornire indicazioni chiare alle proprie reti sulle regole e sulle procedure da seguire per assicurare uniformità di applicazione;
- alle informazioni da fornire alla clientela, e a tutte le delucidazioni sugli strumenti varati dal governo;
- all'eventuale addebito delle rate in scadenza di prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria (e sia stata accolta aggiungo io), andranno poste in essere le necessarie operazioni di riaccredito, accompagnate dalla sterilizzazione di qualsivoglia effetto sfavorevole a carico del cliente (questo è un aspetto molto importante).

Al fine di ampliare quanto possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo, le banche vorranno valutare l'opportunità, ove non vi abbiano già provveduto, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti. (speriamo che Banca d'Italia se ne ricordi tra qualche anno quando farà le sue ispezioni e/o verifiche presso la banca).

Infine, considerate le opportunità che l'attuale crisi rischia di offrire alla criminalità economica, si fa presente che le banche dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, per i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero mirare a fornire alle imprese la provvista necessaria per fare fronte ai costi di funzionamento o a realizzare i piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno tenere conto di questi elementi nell'adeguata verifica della clientela, oltre che del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti (quindi come vedete fase dell'istruttoria bancaria) sia in sede di concessione del finanziamento e sia nella fase di monitoraggio dello stesso (quindi vuol dire di verifica della destinazione dei soldi).

### **Chiusura intervento:**

Nella sostanza gli aiuti sono:

- sospensione imposte e tributi (per alcune mensilità e in alcuni casi specifici)
- sospensione rata di mutuo e/o di leasing
- sospensione della possibilità di revoca di fidi accordati
- nuova finanza (finanziamenti)

ma finita la moratoria, per le imprese ci sarà un incredibile necessità di fabbisogno finanziario, e nella migliore delle ipotesi con le banche si potrà cercare di ricontrattare le tempistiche di rientro.

Sarebbe auspicabile, almeno per alcuni settori, che venisse messo in campo qualcosa di più incisivo e dirompente come pensare a dei contributi a fondo perduto:

- o di vere e proprie somme di denaro (come avviene in altri stati europei), ma è vero che l'Italia rispetto ad altri stati europei ha un problema di elevato debito pubblico e di conti;
- o a shock fiscali, come riduzione praticamente totale o quasi di imposte e/o tributi vari, con il ripristino e l'innalzamento degli stessi in anni futuri (nelle varie fasi 3 o 4, per ora siamo ancora nella fase 1 o inizio fase 2).

Difronte all'emergenza attuale la vera risposta razionale è collegata all'analisi del fabbisogno finanziario presente e futuro, che a sua volta è legato all'operatività dell'impresa.

**La nostra impresa oggi può essere ben rappresentata dall'immagine di una barca in mezzo all'oceano:**

due sono le possibilità per raggiungere la meta (cioè il ritorno alla normalità, all'equilibrio economico-finanziario):

- 1) navigando a vista, sperando nel tempo e nella fortuna
- 2) adottando strumenti di navigazione, che oggi si chiamano CONTROLLO DI GESTIONE, budget di tesoreria e redazione di business plan.

**Dott. Massimiliano Andreatta**